



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo sport**

Rep. Bis n.

Provincia di Ravenna

**CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTO DENOMINATO: CITTADELLA DELLO SPORT "GRAZIOLA" SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 – RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI E SERVIZI - CUP: J24J22000240006 PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", – CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**

\* \* \* \*

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tra il **COMUNE DI FAENZA** (Cod. fisc. 00357850395), di seguito denominato anche "appaltante" o "committente", per il quale interviene, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione medesima n. 16 del 28/12/2020, Ing. Patrizia Barchi, nata a Faenza (RA) il 06/04/1967 e domiciliata per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che opera in nome e per conto del Comune di Faenza in forza dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina e in forza della convenzione di trasferimento delle funzioni inerenti i Lavori Pubblici all'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta tra Comune di Faenza e Unione della Romagna Faentina con atto Rep. URF n. 390 del 23/12/2016, e la ..... (C.F. ....) con sede a ..... in Via .....; per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di ....., il Sig. ...., nato a ....., il ..... e domiciliato per la carica in ....., Via ..... n. ...., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata ....., di seguito denominata anche "esecutore" o "appaltatore".

#### PREMESSE

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport in data 6/08/2022 il Comune di Faenza è stato ammesso al finanziamento a valere sul PNRR, Missione 5 – Inclusion e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusion e Sociale", Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Cluster 2.

il Comune di Faenza ha sottoscritto l'Accordo di Concessione di Finanziamento relativo alla assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”, Finanziato dall'Unione Europea – Cluster 2 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 28/09/2022;

- dato atto che al presente appalto, finanziato con fondi del PNRR, si applicano le disposizioni del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 concernente l'esecuzione dei contratti finanziati, dettate per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e di semplificazione delle procedure al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021.

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. .... del ....., Prot. gen. n. .... sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2026 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche Codice) per l'affidamento dell'appalto denominato : **CITTADELLA DELLO SPORT “GRAZIOLA” SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 – RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI E SERVIZI - CUP: J24J22000240006 PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, – CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU** per l'importo complessivo stimato in €920.484,09 (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €20.036,00.

- entro il termine previsto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte/i preventivi del ..... (Prot. n. .... del .....), hanno presentato offerta n. .... imprese ammesse a valutazione;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. .... del ..... Prot. gen. .... si è determinato di aggiudicare l'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta ....., che ha presentato l'offerta ..... più .....

- accertata la regolarità contributiva della ditta..... in data ..... per la stipula del contratto;

**[Nota: solo in ipotesi di avvalimento inserire i periodi sottostanti]**

- dato atto che il concorrente ha soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento;

- preso atto della documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara (**prot. gen. n. ....**) prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in ipotesi di avvalimento;

- richiamato il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie ivi indicati per tutta la durata dell'appalto;

- acquisita altresì la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga sia verso il concorrente che verso la stazione appaltante committente a mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale le risorse necessarie indicate di cui è carente il concorrente;

- dato atto che a norma dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Sommario

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante.....	4
Art. 2 – Garanzia definitiva .....	5
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori .....	6
Art. 4 - Programma di esecuzione .....	6
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità .....	7
Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore .....	7
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore.....	8
Art. 7 bis – Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi ai sensi del DM. 23.06.2022 .....	10
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza contributiva.....	14
Art. 9 – Intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza retributiva .....	15
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	15
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia .....	16
Art. 12 – Controllo amministrativo contabile .....	17
Art. 13 – Anticipazione del prezzo .....	17
Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi.....	17
Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell’esecutore per difetti di costruzione.....	21
Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa .....	22
Art. 16 bis - Protocollo d’Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.....	22
Art. 17 – Subappalto .....	23
Art. 17 bis – Avvalimento .....	25
<i>(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l’istituto dell’avvalimento)</i>	
Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto.....	25
Art. 19 – Conto finale .....	25
Art. 20 – Premio di accelerazione .....	26
Art. 21 – Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 47, c. 3, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 .....	26

Art. 22 – Relazione e dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.....	26
Art. 23 – Assunzione di nuove occupazioni giovanili e femminili .....	27
Art. 24 – Modalità e termini di collaudo .....	27
Art. 25 – Controversie .....	28
Art. 26 – Risoluzione del contratto .....	28
Art. 27 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici .....	29
Art. 28 – Facoltà di recesso .....	29
Art. 29 – Potere sostitutivo .....	29
Art. 30 – Documenti parte integrante del contratto .....	29
Art. 31 – Elezione di domicilio .....	30
Art. 32 – Rinvio.....	30
Art. 33 – Spese.....	30

### **Allegati parti integranti del contratto**

Relazione CAM  
Relazione DNSH

## **Art. 1 – Oggetto dell'Appalto e soggetti della Stazione Appaltante**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei **Lavori denominati: Cittadella dello Sport "Graziola" Sport e Inclusione Sociale – Cluster 2 – Ristrutturazione ed ammodernamento impianti e Servizi" - CUP: J24J22000240006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**, secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati progettuali.

2. L'importo complessivo del contratto è pari a € ..... (importo offerto dall'aggiudicatario per le opere a base di gara soggette a ribasso) più importo oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 20.000,00.

3. Il contratto viene stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.

5. Come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 207/2010, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura si riporta di seguito il prospetto delle categorie ritenute omogenee e relativi importi di progetto:

**OS 24 : € 261.498,80 28,40%**

**OG 1 : € 215.220,00 23,38%**

**OG 11 : € 212.142,29 23,05%**

**OG 10 : € 136.763,00 14,86%**

**OG 9 : € 94.860,00 10,31%**

6. Le prestazioni ed i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere svolti secondo i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 183 del 6 agosto 2022, a quelli del Regolamento UE 241/2021 e del Regolamento UE 852/2020. L'esecutore si impegna all'osservanza di quanto riportato nella Parte II del Capitolato Speciale d'Appalto "Disposizioni introduttive essenziali" e "Schede tecniche relative ai materiali e lavorazioni previste per l'attuazione dell'intervento".

7. I soggetti della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto sono il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori, il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché il Collaudatore, che eserciteranno le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 2 – Garanzia definitiva**

1. L'Esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti degli schemi tipo 1.2. e 1.2.1. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al c. 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

4. Come previsto dall'art. 103, c. 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia di cui al c. 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
8. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
9. Il Comune può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
10. L'esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla cauzione/garanzia fideiussoria di € ..... prestata mediante ....., che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, c. 5, D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori**

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 330 (Trecentotrenta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Fermo restando in ogni caso il termine di ultimazione lavori di cui al precedente c. 1, le opere relative all'intervento denominato: **Cittadella dello Sport "Graziola" Sport e Inclusione Sociale - Cluster 2 Ristrutturazione ed ammodernamento impianti e Servizi" - CUP: J24J22000240006** di importo di € ..... dovranno essere ultimate e collaudate entro la data del 31/01/2026 come definito all'art.20 dell'accordo di concessione di finanziamento.
- Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce causa di risoluzione espressa dal contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. con escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 2 del presente contratto. E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ivi compreso il risarcimento dovuto all'eventuale revoca/ritiro del contributo finanziato con il Decreto citato.
3. **EVENTUALE:** La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza con verbale sottoscritto in data .....
4. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del Responsabile unico del procedimento, provvede alla consegna dei lavori nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e con le modalità indicate nel capitolato speciale.
- Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione. Ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento ed opera di diritto.
5. L'ultimazione dei lavori dev'essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore dei lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.
6. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, alla data di scadenza del contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento delle lavorazioni di cui al c. 1 dell'art. 12 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione**

1. L'appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato speciale, nella relazione CAM, nella Relazione DNSH ed è soggetto al rispetto delle specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, nonché ai principi del DNSH del Regolamento UE 852/2020 e del Regolamento UE 241/2021.
2. L'esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell'esecuzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.
3. In ogni caso l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dall'appaltante e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. Fino alla presentazione del Programma di Esecuzione dei Lavori, l'esecutore non può dare inizio ai lavori.
5. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione e il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, nonché i principi del DNSH del Regolamento UE 852/2020 e Regolamento UE 241/2021.
6. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
7. Ritardi nell'andamento dei lavori rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità**

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali dei lavori si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 10 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri indicati dall'art. 10 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
3. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell'esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 21 e 22 del presente contratto, la pena pecuniaria è stabilita nella misura dell' 1 % dell'importo netto contrattuale pari a € ..... per ogni giorno naturale di ritardo.
5. Per il ritardato adempimento delle altre obbligazioni, ivi compreso le obbligazioni e adempimenti tutti previsti nel Capitolato speciale, nella relazione CAM, nella Relazione DNSH, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 23 del presente contratto, la penale pecuniaria è stabilita nella misura dell' 1 % dell'importo netto contrattuale pari ad € ..... per ogni giorno naturale di ritardo.
6. Le penali, ai sensi dell'art. 50, c. 4, del D.L. 77/2021, non possono superare complessivamente il 20 % dell'ammontare netto contrattuale, pena, la risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Danni da caso fortuito o forza maggiore**

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei seguenti limiti: l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
  - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
  - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **Art. 7 – Oneri a carico dell'esecutore**

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 nonché tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall'offerta:

- a)** le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- b)** la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- c)** le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
- d)** le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e)** le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
- f)** tutte le spese per ulteriori opere provvisorie e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- g)** le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell'appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;
- h)** le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i)** le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il certificato di collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- l)** le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- m)** le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, predisposto con i loghi e i requisiti definiti dal bando e ben visibile per tutta la durata del cantiere;
- n)** nell'esecuzione dei lavori l'esecutore ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni :

(Relativamente al **Punto 2.6** del Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 Specifiche Tecniche Relative al Cantiere).

**2.6.1** - per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato), a decorrere da gennaio 2024 occorrerà l'impiego di motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo;



Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scortico del terreno vegetale per una profondità di 40 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione;
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

Come prevista dal codice degli appalti in vigore

- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare, intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: L'esecutore deve dimostrare la rispondenza ai criteri su indicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata.

### **2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno**

La realizzazione di edifici ex-novo nel progetto prevede la produzione di terre e rocce da scavo quindi la relativa gestione in fase cantieristica. Si prescrive, prima di procedere allo scavo, la rimozione e l'accantonamento del primo strato di terreno (conformemente allo studio del sottosuolo descritto nella

relazione geologica allegata a cura del tecnico specializzato), per una profondità di almeno 60cm, per il successivo riutilizzo in opere a verde previste da progetto.

#### **2.6.4 Rinterri e Riempimenti**

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Verifica: L'esecutore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere.

**o)** è fatto obbligo all'esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'esecutore relativi alle attrezzature di cantiere; è fatto altresì obbligo all'esecutore di fornire tutta la documentazione/certificazione necessaria ad accertare il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, nonché i principi del DNSH del Regolamento UE 241/2021 e 852/2020 .

**p)** tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;

**q)** tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all'esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.

**r)** a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile e ottobre, è fatto obbligo all'esecutore:

- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

### **Art. 7 bis – Criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi ai sensi del DM.23.06.2022**

#### **Punto 3.1 Clausole contrattuali obbligatori ai sensi dell'art.34 del D.L. 18 aprile 2016 n. 50 – 3.1.1 Personale di cantiere.**

1. Ai sensi del Criterio 3.1.1 del DM 23/06/2022, il personale impiegato negli interventi edilizi con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

2. in esecuzione delle disposizioni del citato criterio del DM 23/06/2022, in corso di esecuzione del contratto l'esecutore è obbligato a presentare al direttore dei lavori su sua richiesta l'idonea documentazione attestante la formazione del predetto personale con compiti di coordinamento da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel Criterio 3.1.1 del DM 23/06/2022 oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. Il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al Criterio.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

#### **3.1.2 Macchine operatrici**

1. L'esecutore è obbligato ad impiegare per l'esecuzione dell'appalto, motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 e modificato dal regolamento UE 2020/1040); per il periodo antecedente si terrà come riferimento quanto stabilito nel Decreto 11/10/2017 relativo ai CAM

che al punto 2.5.3 Prestazioni Ambientali recita “per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato)”.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, come previsto dal DM 23.6.2022 punto 3.1.2, l'esecutore, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

### **3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**

#### ***3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione***

##### Criterio

1. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla *Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX)* e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori oggetto del presente appalto, è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 del D.M. 23/6/2022 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti. In ogni caso i grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore); i grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); i grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori il “manuale di uso e manutenzione del veicolo” contenenti le indicazioni del costruttore del veicolo.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

#### ***3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili***

1. L'esecutore, per l'esecuzione dell'appalto, è obbligato ad impiegare grassi ed oli biodegradabili in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai requisiti ambientali sulla biodegradabilità e bioaccumulo richiesti dal D.M. 23/6/2022 punto 3.1.3.2.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, l'elenco dei grassi e oli biodegradabili da impiegare con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Come richiesto dal D.M. 23/6/2022 i laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale). In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 del punto 3.1.3.2 del D.M. 23/6/2022 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

#### ***3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata***

1. L'esecutore, per l'esecuzione dell'appalto, è obbligato ad impiegare grassi e oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, e devono contenere almeno le quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla Tabella 4 di cui al punto 3.1.3.3 del D.M.

23/6/2022. I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata nella predetta Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

2. Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

#### ***3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)***

L'esecutore per l'esecuzione dell'appalto è obbligato ad impiegare oli lubrificanti con imballaggio in plastica primario costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

Ai fini della verifica circa l'adempimento dell'obbligazione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'esecutore è obbligato a presentare, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

3. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione si applica la penale per il ritardato adempimento previsto dall'art. 5 del presente contratto di appalto.

#### **Art. 8 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza contributiva**

1. L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del Codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

4. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

6. L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, c. 8, del Codice è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Nelle ipotesi di cui al c. 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.

7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente c. 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

8. L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/01/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento, per il certificato di collaudo, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

Ai sensi del DM 25/6/2021 n. 143, prima del saldo finale, l'esecutore è tenuto a trasmettere al committente l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio.

Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

9. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'appaltante del certificato di collaudo, previa acquisizione DURC on-line.

11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

12. E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

13. E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

14. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto di tutto l'appalto. In particolare, l'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

15. Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'appaltatore; l'impresa appaltatrice può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

17. L'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

18. L'appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della L. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, c. 1, lett. u), del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c. 1, lett. c), del citato D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

## **Art. 9 – Intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza retributiva**

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30, c. 6, del Codice impiegato

nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, c. 1, L. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti all'appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, i pagamenti per le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara **(CIG) .....**, e il seguente codice unico di progetto **(CUPJ24J22000240006)**.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.

6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

8. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, c. 3, D.L. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla L. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010 n. 217.

#### **Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia**

1. I prezzi risultanti dall'offerta devono comprendere:
  - a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
  - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
  - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
  - d) la gestione amministrativa di tutto il personale e la direzione tecnica di cantieri;
  - e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
  - f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
  - g) per i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.
2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente c. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall'esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, c. 4, del D.P.R. 207/2010 e di quanto previsto nei commi precedenti e all'art. 7 del presente contratto.
4. La compensazione per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, in deroga all'art. 106, c. 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, è disciplinata dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022, come convertito dalla l. n. 25/2022 cui si rinvia.  
Ai sensi del c. 5 dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
5. La misura delle quantità avverrà secondo le indicazioni menzionate nell'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie, in conformità di quanto stabilito dal capitolato speciale.

#### **Art. 12 – Controllo amministrativo contabile**

1. Per l'attività di controllo amministrativo-contabile e i documenti contabili si applica il capo IV del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, nonché, le relative disposizioni del capitolato speciale parte integrante del presente contratto.
2. Essendo il corrispettivo esclusivamente a misura la contabilità viene effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) viene detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

#### **Art. 13 – Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 30 % dell'importo contrattuale.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3. e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 16/07/2022 n. 193) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come di seguito descritto:
  - nel primo certificato di pagamento nella misura del 50%;
  - nel secondo certificato di pagamento nella misura del 50%;

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi**

1. L'esecutore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera nelle modalità sotto riportate:
- a. Primo Stato di Avanzamento Lavori al raggiungimento del 25% dell'importo di aggiudicazione;
- b. Secondo Stato di Avanzamento Lavori al raggiungimento dell'ulteriore 25% dell'importo di aggiudicazione;
- c. Terzo Stato di Avanzamento Lavori al raggiungimento dell'ulteriore 25% dell'importo di aggiudicazione;
- d. Il rimanente 25% verrà corrisposto con la redazione dello Stato Finale dei Lavori.
2. Si applica il precedente art. 13 per il recupero dell'anticipazione erogata. In caso di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista si applica il successivo art. 17.
3. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, c. 629 lett. b), della L. 190/2014, l'IVA è versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario cui è tenuto direttamente il Comune di Faenza. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972".
4. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, c. 1, della L. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato ....., sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale): .....
5. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.
6. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all'appaltante.
7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 55 del 03/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dei lavori della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.
- L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il Comune di Faenza – **SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo n. 31 – C.F. e P.I. 00357850395 - 48018 FAENZA.**
- In ottemperanza alle disposizioni del D.M. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
W2907X	Settore Lavori Pubblici	Ing. Patrizia Barchi

Nella fattura dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG** ) e il codice unico di progetto (**CUP J24J22000240006**); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG o del CUP, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/08/2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare il numero e la data della determinazione



dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere del Comune di Faenza (attualmente La Cassa di Ravenna S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 12 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Ai sensi del D.M. 25/6/2021 n. 143, l'esecutore è tenuto a richiedere alla Cassa Edile competente per territorio la congruità dell'incidenza della manodopera in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale. L'esecutore è tenuto a trasmettere al committente l'attestazione di congruità della Cassa Edile. Ai sensi dell'art. 5 del predetto D.M. l'esito negativo della verifica di congruità incide sulle successive verifiche di regolarità contributive finalizzate al rilascio per l'impresa del DURC on-line.

8. Ai fini dei pagamenti come sopra precisati o dello stato finale l'appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line, in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Si richiama a riguardo l'art. 8 del presente contratto.

Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40.

In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni espresse nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sempreché detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29/07/2008 n. 22/RGS e del 08/10/2009 n. 29/RGS).

9. Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni quale risultante dal certificato di ultimazione dei lavori del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 14 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

10. Per lo stato di avanzamento lavori (SAL) si richiama l'art. 14, c. 1 lett. d), del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi dell'art. 113-bis del Codice contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

11. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare al direttore dei lavori il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell'esecutore.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procederà all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

L'esecutore, prima dell'emissione dello stato di avanzamento, trasmette al Direttore dei Lavori, la documentazione/certificazione necessaria ad accertare il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, nonché i principi del DNSH del Regolamento UE 241/2021 e 852/2020; la mancata presentazione degli elaborati suddetti costituisce presupposto per la mancata emissione dello Stato di Avanzamento Lavori/Stato Finale.

Assolte da parte dell'esecutore le incombenze di cui sopra, il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) al responsabile unico del procedimento, il quale, ai sensi dell'art. 113-bis c. 1 del Codice, emetterà il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il responsabile

unico del procedimento invierà il certificato di pagamento ai competenti uffici dell'amministrazione committente ai fini del pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento.

12. Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

13. Al termine dei lavori l'esecutore dovrà fornire tutta la documentazione/certificazione necessaria ad accertare il rispetto in fase di esecuzione delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, nonché i principi del DNSH del Regolamento UE 241/2021 e 852/2020 e in considerazione del fatto che l'accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico/digitale e la mancata presentazione degli elaborati previsti nell'Accordo di concessione di finanziamento costituisce presupposto per la riduzione/sospensione o revoca del contributo al Comune di Faenza, da parte del Ministero, l'inadempimento da parte dell'esecutore della presentazione della documentazione/certificazione sopra precisata, costituisce causa di risoluzione espressa dal contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 2 del presente contratto.

E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ivi compreso il risarcimento dovuto all'eventuale revoca/ritiro del contributo finanziato con il Decreto citato in premessa.

All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'esecutore. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

14. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del suddetto art. 103 c. 6.

La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti degli schemi tipo 1.4. e 1.4.1. ed alle relative schede tecniche parti integranti, come approvati dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193.

15. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni di cui al precedente c. 13 per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa.

16. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all'appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i.. Non sarà imputabile all'appaltante il ritardo del pagamento dovuto ad un ritardo della trasmissione della/e fattura/e o il mancato rispetto delle specifiche tecniche di cui ai precedenti commi relative alla fatturazione elettronica.

17. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante si applica il c. 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

18. Nel caso l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti dell'amministrazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (*Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 17 del 17/12/2018*).

In sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento, ma l'amministrazione appaltante eseguirà il pagamento nei confronti dell'impresa

mandataria, in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto. Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, c. 13, del D.Lgs. 50/2016.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

19. Ferma restando l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, per la presentazione delle fatture separate da parte delle imprese riunite devono essere osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:

a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero dell'appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;

b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l'appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del presente contratto.

## **Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell'esecutore per difetti di costruzione**

1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Allegato A, approvato con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dall'appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'esecutore con polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

2. La somma assicurata è pari a:

**Partita 1 - Opere € 921.000,00**

**Partita 2 - Opere preesistenti € 150.000,00**

**Partita 3 - Demolizione e sgombero € 100.000,00**

3. La polizza garantisce inoltre l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12/03/2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a € 500.000,00 in conformità del criterio stabilito dall'art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/2016.

4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3.. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e il penultimo periodo del c. 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

6. Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere all'appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.

7. Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

8. E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

9. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

#### **Art. 16 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**

1. L'impresa esecutrice s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 c. 53 della L. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 52, della L. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, c. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18/04/2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24/11/2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.

3. Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

4. L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

#### **Art. 16 bis - Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.**

1. L'impresa esecutrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al *Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici*, sottoscritto in data 15/06/2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che dichiara di ben conoscere, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

2. Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonché per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, c. 53, della L. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (*c.d. White-list*) istituiti in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18/04/2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24/11/2016.

3. Nel caso in cui si proceda alla sottoscrizione del contratto in presenza dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, al quale si rinvia, e dalla documentazione antimafia definitiva si evidenzia la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011, l'appaltante recede dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni del c. 4 del suddetto art. 3.

4. L'esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

5. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualevolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'esecutore.

6. L'esecutore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del presente contratto sino alla conclusione dei lavori, ad adottare se richiesto dalla stazione appaltante il "Registro degli accessi al cantiere", a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento o in una successiva variazione dello stesso e a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

7. L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

## **Art. 17 – Subappalto**

1. L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

2. Come previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, il presente contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d) del Codice contratti, non può essere ceduto e non può esserne affidata a terzi l'integrale esecuzione, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Come da motivazione della determina a contrarre n.....non è ammesso il subappalto per un importo superiore al 50% delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS24.

3. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonchè tutti i subcontratti previsti nel precedente art. 16 dovranno essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n. 30 (MEFRGS - prot. 212865 del 11.8.2022), Il subappaltatore dovrà rilasciare specifica dichiarazione in assolvimento all'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (D.lgs. n. 231/2007), l'appaltante eseguirà controlli specifici sulle dichiarazioni per la verifica del titolare effettivo.

4. Riguardo alle modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

5. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 16 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.

6. Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.

7. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.

8. Con riferimento alle opere scorporabili, a qualificazione obbligatoria, nel caso di eventuale subappalto, l'aggiudicatario, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione all'atto dell'offerta, è comunque tenuto a subappaltare tali opere ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.

9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

10. L'esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
12. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al c. 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.
13. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 105 c. 13 lettere a) e c) del Codice, il subappaltatore, il cottimista richieda il pagamento diretto da parte dell'amministrazione appaltante, nello stato di avanzamento lavori (SAL) rilasciato dal Direttore dei Lavori, vengono contabilizzati anche i lavori eseguiti dal subappaltatore e riportati nel registro di contabilità. Il SAL precisa l'ammontare complessivo che l'amministrazione appaltante deve corrispondere, dal quale dovrà essere detratto, secondo il piano di rientro, quanto anticipato ai sensi dell'art. 35 c. 18 del Codice.
14. L'appaltatore contestualmente al SAL comunica all'appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione contiene anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.
15. Il Responsabile del procedimento rilascerà il certificato di pagamento a favore dell'appaltatore nel quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore e per il recupero dell'anticipazione.
16. Quanto alla fatturazione, l'appaltatore emetterà fattura nei confronti dell'amministrazione appaltante con applicazione dello "split payment" nella quale deve essere indicato l'importo risultante dal SAL (importo complessivo dei lavori eseguiti compresi i lavori eseguiti dal subappaltatore) con deduzione dell'anticipazione erogata secondo il piano di rientro, il subappaltatore fatturerà all'appaltatore i lavori da lui stesso eseguiti (in tal caso si applicherà il "reverse charge" di cui all'art. 17, c. 6 lett. a) D.P.R. 633/97).
17. Il Responsabile del procedimento, previa verifica del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore/cottimista predisporrà per l'emissione di due distinti mandati di pagamento uno per l'appaltatore e uno per il subappaltatore.
18. L'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 c. 13 lett. b) corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
19. Il pagamento diretto al subappaltatore/cottimista configura mera delegazione di pagamento.
20. Per il trattamento economico e normativo si applica il comma 9 dell'art. 105 del codice.
21. L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere all'appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l'appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
22. L'esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
23. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
24. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l'impiego di manodopera, come previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
25. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto. Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'esecutore dal precedente art. 16 di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all'appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio

o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

26. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto e con riferimento ai sub-contratti, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

27. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 17 bis – Avvalimento**

*(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento)*

Il direttore dei lavori coadiuverà il RUP nella verifica durante l'esecuzione che siano state messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria a favore dell'esecutore tutte le risorse necessarie di cui quest'ultimo è carente, per tutta la durata dell'appalto, così come risulta dalla documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara, fermo restando la responsabilità in solido di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto**

1. In materia di controlli e prove in corso di esecuzione dei lavori si richiama la disciplina risultante dal capitolato speciale, dagli artt. 31, 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 nonché dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, anche con riferimento all'accettazione dei materiali.

2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto può essere disposta, unicamente nei casi e alle condizioni da esso previsti.

Riguardo alla compensazione per le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione, si richiama quanto previsto nel precedente art. 11 c. 4.

Per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice si applica l'art. 8 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

3. In materia di modifiche, variazioni, varianti contrattuali e di nuovi prezzi si applica l'art. 8 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

#### **Art. 19 – Conto finale**

1. Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Al conto finale il direttore dei lavori allega la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 e tutta la documentazione/certificazione necessaria ad accertare il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022.

#### **Art. 20 – Premio di accelerazione**

1. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato all'art. 3 c. 1 del presente contratto, verrà riconosciuto a favore dell'esecutore, un premio di accelerazione pari al 1 % dell'importo netto contrattuale pari ad € ..... per ogni giorno naturale di anticipo nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.
2. Il premio, ai sensi, dell'art. 50, c. 4, del D.L. 77/2021 sarà riconosciuto a seguito dall'approvazione da parte del committente del certificato di collaudo e unicamente nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ultimati in anticipo risulti conforme agli atti progettuali e alle disposizioni del presente contratto.

#### **Art. 21 – Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021**

*(Articolo eventuale da inserire se l'esecutore operatore singolo – compreso consorzi e/o il/i consorziato/i indicato/i quale esecutore/i e in caso di riunione se il mandatario e/o il/i mandante/i non è/sono tenuto/i alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 e quindi occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50.)*

1. L'esecutore, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 è obbligato a consegnare al committente nella persona del RUP la/le relazione/i di genere del/dei seguenti operatori economici ..... sulla situazione del proprio personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre-pensionamenti, dei pensionamenti, della retribuzione, unitamente alla attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico cui si riferisce la relazione, della sua trasmissione alle rappresentanze sindacali, aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di Parità.
2. La mancata produzione della/delle relazione/i con l'unita attestazione, nel termine sopra indicato comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 3 del presente contratto, per ogni giorno naturale di ritardo.
3. La/le relazione/i, come prescritto dal c. 9 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, come convertito dalla L. 108/2021, sarà/saranno pubblicato/i sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara" e comunicato al presidente del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e delle famiglie e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

#### **Art. 22 – Relazione e dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità**

*(Articolo eventuale da inserire se l'esecutore operatore singolo– compreso consorzi e/o il/i consorziato/i indicato/i quale esecutore/i e in caso di riunione se il mandatario e/o il/i mandante/i occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)*

1. L'esecutore, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 47, c. 3bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 è obbligato a consegnare al committente nella persona del RUP la/le relazione/i del/dei seguente/i operatori economici ..... relativa/e all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data del ..... di scadenza di presentazione delle offerte per l'affidamento del presente appalto, unitamente alla attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico cui si riferisce la relazione della sua trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.
2. La mancata produzione della/delle relazione/i con l'unita attestazione nel termine sopra indicato, comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 3 del presente contratto, per ogni giorno naturale di ritardo.



3. L'appaltatore provvede d'ufficio alla richiesta all'ente certificatore competente delle certificazioni di cui all'art. 17 della L. 12/03/1999, n. 68, prevista dal c. 3bis, dell'art. 47 del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.
4. La/le relazione/i, come prescritto dal c. 9 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, sarà/saranno pubblicata/te sul profilo Committente nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara" e comunicato al presidente del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e delle famiglie e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

### **Art. 23 – Assunzione di nuove occupazioni giovanili e femminili**

1. L'esecutore, si obbliga di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari almeno al 30.% e all'occupazione femminile una quota pari almeno al 15% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali come riportato nella motivazione della Determinazione a contrarre n..... del .././../., in conformità a quanto previsto dall'art. 47, c. 4, del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.
2. Ai fini dell'applicazione delle suddette percentuali si dovrà fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni che verranno impiegate lungo l'arco di esecuzione del contratto anche effettuate dalle consorziate indicate quale esecutrici, dal subappaltatore dal soggetto ausiliario in caso di avvalimento con riferimento alle attività eseguite da ciascuno dei suddetti soggetti.
3. L'esecutore, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare al RUP e al Direttore dei lavori, l'elenco delle nuove assunzioni che si prevede di impiegare lungo l'arco di esecuzione del contratto. L'esecutore dovrà comunicare tempestivamente le eventuali modifiche/integrazioni.  
Al momento dell'assunzione del personale l'esecutore è tenuto a comunicare al RUP e al Direttore dei lavori i dati anagrafici dei lavoratori assunti, la data e l'indicazione del contratto di lavoro subordinato concluso.
4. Il Direttore dei lavori provvederà alla verifica del rispetto delle percentuali di giovani e donne nelle nuove assunzioni indicate al c. 1.
5. In caso di inadempimento verrà applicata una penale pari al 0,6% sull'importo netto contrattuale per ogni mancata assunzione di giovani e donne nella percentuale rispettivamente del 30% e del 15% delle nuove assunzioni.

### **Art. 24 – Modalità e termini di collaudo**

1. Il collaudo finale dei lavori deve avere luogo non oltre **6 mesi** dalla ultimazione delle opere appaltate; in caso di estensione delle verifiche di collaudo si applica l'art. 219 del D.P.R. 207/2010.
2. Si richiamano in materia le disposizioni della Parte II Titolo X del D.P.R. 207/2010, anche per il collaudo in corso d'opera.
3. L'appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il collaudo provvisorio, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
4. I collaudi in corso d'opera non pregiudicano le risultanze del collaudo finale dell'opera.
5. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà ai sensi dell'art. 229, c. 3, D.P.R. 207/2010, a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. L'appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
6. L'appaltante acquisisce d'ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/01/2015, "DURC on-line" in corso di validità, ai fini del certificato di collaudo.

### **Art. 25 – Controversie**

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.
3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.

## **Art. 26 – Risoluzione del contratto**

1. L'appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi del c. 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore risolve il contratto durante il periodo di applicazione dello stesso nelle ipotesi del c. 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'esecutore. Il direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente. Si applica il c. 9 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2.
8. Costituisce causa di risoluzione del contratto il superamento dell'ammontare complessivo delle penali applicate del 20% dell'importo netto contrattuale come previsto dall'art. 50, c. 2, del D.L. 77/2021.
9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.
10. Si richiamano le clausole risolutive espresse di cui all'art. 3 e di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 16 bis del presente contratto.
11. Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'operatore economico costituisce ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dall'appaltante e opera di diritto.
12. Al termine dei lavori l'esecutore dovrà fornire tutta la documentazione/certificazione necessaria ad accertare il rispetto in fase di esecuzione delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022, nonché i principi del DNSH del Regolamento UE 241/2021 e 852/2020 e in considerazione del fatto che l'accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico/digitale e la mancata presentazione degli elaborati previsti nell'accordo di concessione di finanziamento costituisce presupposto per la riduzione/sospensione o revoca del contributo al Comune di Faenza, da parte del Ministero, l'inadempimento da parte dell'esecutore della presentazione della documentazione/certificazione sopra precisata, costituisce causa di risoluzione espressa dal contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 2 del presente contratto. E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ivi compreso il risarcimento dovuto all'eventuale revoca/ritiro del contributo finanziato con il Decreto citato in premessa.

## **Art. 27 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nonché quelli previsti dal Codice di comportamento adottato per l'Unione ed i Comuni della

Romagna Faentina con delibera di Giunta n. 245 del 13/12/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 28 – Facoltà di recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e art. 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 29 – Potere sostitutivo**

Al fine di garantire il rispetto dei tempi e dei termini di attuazione dell'opera anche intermedi, stabiliti dal presente contratto e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport in data 6/08/2022 il Comune di Faenza è stato ammesso al finanziamento a valere sul PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Cluster 2, il potere sostitutivo nei modi di cui all'art. 50, c. 2, del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021 in caso di inerzia rispetto ai termini, anche endo-procedimentali previsti per legge e dal contratto relativi all'esecuzione, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 2, c. 9bis della L. 241/1990 verrà esercitato d'ufficio o su richiesta dell'esecutore o altro soggetto interessato dall' Arch. Lucio Angelini – Dirigente del Settore Territorio del Comune di Faenza.

#### **Art. 30 – Documenti parte integrante del contratto**

1. Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni dell'*Offerta* presentata da ....., che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:

- presente contratto
- capitolato speciale
- relazione CAM
- relazione DNSH
- altri elaborati grafici progettuali e le relazioni
- elenco dei prezzi unitari
- piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008
- cronoprogramma
- polizze di garanzia

2. Fatto salvo per l'offerta, il capitolato speciale la relazione CAM, la relazione DNSH e l'elenco prezzi unitari, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dall'appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo della sicurezza.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:

- elenco dei prezzi unitari,
- computo metrico estimativo
- capitolato speciale
- relazione CAM
- relazione DNSH
- altri elaborati grafici progettuali e le relazioni

### **Art. 31 – Elezione di domicilio**

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto:

*(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare la comunicazione relative all'esecuzione del presente contratto)*

### **Art. 32 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 e del D.P.R. 207/2010 vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara.

3. Ai sensi del c. 8 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, per quanto non espressamente previsto nello stesso D.Lgs. 50/2016, nel D.M. 49/2018 e negli atti attuativi, alla esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

### **Art. 33 – Spese**

1. Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dal Comune di Faenza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, saranno a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che il presente contratto, sottoscritto con modalità elettronica, sarà registrato a termini del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 16bis, 17, 17bis, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33.